

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 17 ottobre 2007

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità (Testo unificato C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2314 Antonio Russo, C. 2516 Franco Russo, C. 2563 Mantini, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini, C. 2681 Costantini, C. 2799 Franco Russo, C. 2916 D'Antona e C. 3017 Consiglio regionale della Toscana)

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1. 60.Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) al comma 1, le lettere a), b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Consequentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

1. All'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza non definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

9. 60.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

CAPO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE, NONCHÈ DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55).

1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);

b) al comma 4-bis le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

b) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

10. 050.Il Relatore.